

**Il Documento di Banca d'Italia sulle “Disposizioni in  
materia di adeguata verifica della clientela” sottoposto a  
consultazione ad aprile 2018**

24 maggio 2018

**LUIGI GAFFURI**

mail: [luigi@studiogaffuri.net](mailto:luigi@studiogaffuri.net)

## **ENTRATA IN VIGORE**

**CHIUSURA CONSULTAZIONE: 12 GIUGNO 2018**

**ENTRATA IN VIGORE: 1° GENNAIO 2019**

(anche per i rapporti già in essere)

## **FINALITA' DEL PROVVEDIMENTO**

Il Documento , adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) del D.lgs 231/2007, è finalizzato a dare attuazione:

- a) alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela contenute nel D.lgs 231/2007 (versione modificata dal D.lgs 90/2017)
- b) agli Orientamenti emanati dalle Autorità di Vigilanza Europee (EBA, ESMA , EIOPA) pubblicati il 4.1.2018 sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori rischio

# **SOGGETTI DESTINATARI**

## **SONO SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI DEL PROVVEDIMENTO**

- a) le banche;
- b) le società di intermediazione mobiliare (SIM);
- c) le società di gestione del risparmio (SGR);
- d) le società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- e) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF);
- f) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB;
- g) gli istituti di moneta elettronica;
- h) gli istituti di pagamento;
- i) le succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo;
- j) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell'art. 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio;
- k) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 del TUB;
- l) i confidi

## **SOGGETTI DESTINATARI**

- m) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'art. 111 del TUB;
- n) Poste Italiane S.p.A. per l'attività di bancoposta;
- o) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

## **NON SONO SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI DEL PROVVEDIMENTO**

- le imprese di assicurazione ( e le succursali di imprese assicurative estere);
- gli intermediari assicurativi ;
- i consulenti finanziari e le società di consulenza finanziaria di cui agli art. 18 bis/Ter TUF;
- le società fiduciarie non iscritte nell'albo di cui all'art. 106 TUB;

Per i summenzionati soggetti le disposizioni di attuazione in materia di adeguata verifica saranno emanate dalle Autorità di vigilanza di settore.

## PRINCIPALI NOVITA'

- ACCENTUAZIONE E FORMALIZZAZIONE DELL'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO
- AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO
- DEFINIZIONE PREVENTIVA DELLE SCELTE DA COMPIERE SUI PROFILI RILEVANTI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA
- UTILIZZO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI PER LA RILEVAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO
- ESTENSIONE DEL PERIMETRO DELLE PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE
- INTRODUZIONE DI NUOVI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
- REVISIONE PRESUPPOSTI E MODALITA' DELLA VERIFICA SEMPLIFICATA
- REVISIONE PRESUPPOSTI E MODALITA' DELLA VERIFICA RAFFORZATA
- APERTURA DELLE AUTORITA' A TECNICHE DI IDENTIFICAZIONE A DISTANZA

# VALUTAZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO

**APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO:** l'intensità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica vanno modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio associato al singolo cliente

**AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO:** i destinatari effettuano un'autovalutazione del rischio di riciclaggio cui sono esposti e

CONSEGUENTEMENTE

adottano procedure e misure di adeguata verifica conformi ai criteri e alle metodologie previste dalla Banca d'Italia

**FORMALIZZAZIONE DELL'APPROCCIO SUL RISCHIO:** i destinatari definiscono PREVENTIVAMENTE una POLICY che indichi in modo ANALITICO e MOTIVATO le scelte che intendono assumere sui profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni anche con riferimento all'adeguata verifica (es. misure da adottare per l'adeguata verifica rafforzata e semplificata).

# VALUTAZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO

## CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Nella valutazione del rischio riciclaggio occorre considerare:

A) I criteri generali di cui all'art. 17, comma 3 del decreto antiriciclaggio relativi:

- al cliente
- all'operazione/rapporto continuativo

B) Le indicazioni fornite nel Provvedimento

C) I Fattori di rischio BASSO e ELEVATO riportati negli allegati n. 1 e 2 al Provvedimento



# VALUTAZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO

## A) I CRITERI GENERALI PREVISTI DALL'ART. 17, comma 3

- a) con riferimento al cliente:
- 1) la natura giuridica;
- 2) la prevalente attività svolta;
- 3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo
- 4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte

# VALUTAZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO

## A) I CRITERI GENERALI PREVISTI DALL'ART. 17, comma 3

- b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo :
- 1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
- 2) le modalità di svolgimento dell'operazione/ rapporto continuativo;
- 3) l'ammontare dell'operazione;
- 4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo;
- 5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;
- 6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo.

# VALUTAZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO

## B) ALCUNE INDICAZIONI FORNITE DAL PROVVEDIMENTO

### Relative al cliente

Nella valutazione dei fattori di rischio occorre tener conto anche del titolare effettivo e, ove rilevante, l'esecutore per i quali vanno considerati:

- ambito di attività
- caratteristiche
- paese o area geografica di provenienza dei suddetti soggetti
- paese o area geografica di provenienza dei fondi
- localizzazione dell'attività svolta
- paesi con i quali hanno collegamenti significativi

# VALUTAZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO

## B) ALCUNE INDICAZIONI FORNITE DAL PROVVEDIMENTO

### **Relative al rapporto/operazione**

Rilevano, tra l'altro:

- la struttura del prodotto o del servizio offerto, in termini di trasparenza e complessità, anche considerando la pluralità di parti e paesi coinvolti;
- I prodotti o servizi nuovi o innovativi, considerando in particolare quelli associati all'utilizzo di contante e che consentano operazioni di importo elevato;
- la ragionevolezza del rapporto continuativo e dell'operazione in relazione all'attività svolta e al complessivo profilo economico del cliente/titolare effettivo, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili.

# VALUTAZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO

## **C) FATTORI DI RISCHIO BASSO ED ELEVATO PREVISTI DAGLI ALLEGATI 1 E 2**

Si tratta di parametri di rischio previsti per agevolare i destinatari nell'applicazione delle misure di adeguata verifica SEMPLIFICATA e RAFFORZATA.

Sono riportati :

- i fattori di rischio previsti dal Decreto, corredati da esempi esplicativi;
- ulteriori fattori di rischio individuati dalla Banca d'Italia ex artt. 23, comma 4 e 24, comma 4, del Decreto.

La sussistenza di uno o più dei fattori di rischio associata al cliente, titolare effettivo, esecutore non comporta necessariamente:

- la possibilità di applicare misure semplificate;
- la necessità di applicare misure rafforzate.

La classificazione del rischio da associare al cliente è conseguente alla valutazione di tutti i fattori di rischio applicabili.

# VALUTAZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO

**Fattori di rischio ulteriori introdotti dal Provvedimento (rispetto quelli previsti dal Decreto)**

## **Fattori di basso rischio**

- Intermediari bancari e finanziari vigilati (ad eccezione intermediari assicurativi, società fiduciarie, consulenti finanziari);

## **Fattori di alto rischio**

- Indici reputazionali negativi relativi al cliente, titolare effettivo, esecutore (es. sussistenza di procedimenti penali se tale informazione è notoria o nota al destinatario)
- Cliente o titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche non comprese nella nozione di PEP (amministratori locali, soggetti con ruoli apicali nella pubblica amministrazione o in enti pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica)

# VALUTAZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO

## **Trust, società fiduciarie, fondazioni**

Sono espressamente considerate dal Provvedimento come veicoli di interposizione patrimoniale e quindi fattori di alto rischio

## **Società fiduciarie**

L'iscrizione alla sezione di cui all'art. 106 TUB – e il conseguente assoggettamento alla vigilanza della Banca d'Italia – costituisce fattore di mitigazione del rischio che PUO' determinare l'applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica.

L'individuazione del beneficiario effettivo, obbligatoria anche nella verifica semplificata, è tuttavia necessaria.

Se la società fiduciaria non è iscritta nel 106 TUB vanno applicate la verifica rafforzata.

# **VALUTAZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO**

## **PROFILATURA DELLA CLIENTELA**

Il profilo di rischio attribuibile al cliente è definito sulla base degli elementi di valutazione e fattori di rischio descritti nel Provvedimento (e negli allegati 1 e 2), assegnando una delle CLASSI DI RISCHIO definite dall'intermediario.

I diversi fattori di rischio sono PONDERATI in funzione della loro importanza relativa.

L'elaborazione del profilo di rischio si basa, per quanto possibile, su algoritmi e procedure informatiche: occorre tuttavia assicurare che la classe di rischio proposta in automatico dal sistemi informatici sia coerente con la conoscenza che si ha del cliente.

L'assegnazione finale del cliente ad una classe di rischio deve sempre essere VALIDATA

L'abbassamento del livello di rischio è limitato a CASI ECCEZIONALI e deve essere dettagliatamente motivato per iscritto.



# **VALUTAZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO**

Se il sistema informatico è esternalizzato occorre conoscere il funzionamento del sistema e i criteri in base ai quali è attribuita la classe di rischio.

## **AGGIORNAMENTO DELLA PROFILATURA**

E' confermato che la profilatura deve essere aggiornata con una frequenza coerente con il livello di rischio assegnato.

La congruità della classe di rischio assegnata va verificata in occasione di eventi o circostanze che potrebbero comportare un innalzamento del grado di rischio (es. nel caso di assunzione della carica di PEP, di cambiamenti nell'operatività del cliente).

# **OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA**

## **CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA**

E' confermato che gli obblighi consistono nelle seguenti attività:

- identificazione del cliente e dell'esecutore e verifica delle rispettive identità
- identificazione del titolare effettivo e della sua identità
- acquisizione delle informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo e della prestazione professionale
- controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata.

# **OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA**

## **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Gli obblighi di adeguata verifica si applicano in relazione ai rapporti e alle operazioni che rientrano nell'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEI DESTINATARI

Il Provvedimento ha confermato che non è richiesta l'adeguata verifica per le attività finalizzate o connesse all'organizzazione, al funzionamento e all'amministrazione dei destinatari, tenuto conto che esse non rientrano nelle attività istituzionali proprie dei destinatari e che, nello svolgimento delle stesse, le controparti dei destinatari si configurano come prestatori di beni o servizi su iniziativa dei destinatari stessi, piuttosto che come clienti (ad esempio: forniture per l'acquisizione di materiali o beni strumentali propri; acquisizione e manutenzione degli immobili ove viene esercitata l'attività istituzionale; prestazioni acquisite da liberi professionisti per consulenze).

## **OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA**

Sono esclusi dall'adeguata verifica i rapporti e le operazioni posti in essere su iniziativa del gestore nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio nonché di gestione di portafogli (rapporti e alle operazioni relativi alla compravendita e all'amministrazione dei beni mobili, immobili, titoli nei quali le risorse della clientela sono investite).

E' stato precisato che rientra invece nel perimetro dell'attività istituzionale l'attività di concessione di finanziamenti effettuata dai gestori che istituiscano un FONDO DI CREDITI in quanto il soggetto finanziato è cliente del gestore.

# **TITOLARE EFFETTIVO**

## **TITOLARE EFFETTIVO SUB 1**

E' la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione.

Può esservi titolare effettivo anche in relazione all'apertura di un rapporto continuativo (ipotesi esclusa dalla precedente normativa).

Nel caso di rapporto continuativo anche il cliente persona fisica va richiamato a dichiarare se il rapporto è aperto per conto di altro soggetto e , in caso affermativo, a fornire tutte le informazioni necessarie per la sua identificazione.

# TITOLARE EFFETTIVO

## TITOLARE EFFETTIVO SUB 2

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza è attribuibile la PROPRIETA', diretta o indiretta dell'ente, ovvero il relativo CONTROLLO o che ne risultano beneficiari

Il Provvedimento rinvia ai criteri previsti dagli artt. 20-22 per l'individuazione del titolare effettivo

### Società di capitali

- a) costituisce indicazione di PROPRIETA' DIRETTA la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di PROPRIETA' INDIRETTA la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

La percentuale rilevante va riferita al capitale della società cliente e non a società interposte.

# TITOLARE EFFETTIVO

## Criteri alternativi in caso di impossibilità di individuazione della proprietà

- controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- controllo dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria (controllo di fatto);
- esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante

## Ulteriori criteri alternativi

La persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

In presenza di più soggetti con poteri di amministrazione e direzione dovrebbero essere individuati quelli con i poteri più ampi.

E' opportuno far dichiarare nel questionario antiriciclaggio in base a quali criteri (proprietà, controllo, poteri) è stato individuato il titolare effettivo per agevolare la verifica da parte dell'intermediario.

# TITOLARE EFFETTIVO

## **Persone giuridiche private**

Sono CUMULATIVAMENTE individuati come titolari effettivi:

- i fondatori (se in vita);
- i beneficiari, se individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

## **Società di persone e associazioni non riconosciute**

Il Provvedimento stabilisce che il titolare effettivo può essere identificato sulla base dei criteri previsti dal decreto in quanto compatibili con la struttura del cliente.

Applicando il criterio principale delle proprietà nelle società in accomandita semplice rilevano anche le partecipazioni rilevanti (25% + 1) anche dei soci accomandanti (anche se privi di poteri di amministrazione).

**Fonti da utilizzare per l'individuazione del titolare effettivo:** le informazioni contenute nel registro delle imprese rappresentano solo una fonte utilizzabile.



# **ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA**

## **OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA**

La normativa previgente prevedeva OBBLIGHI SEMPLIFICATI di adeguata verifica consistenti in una parziale disapplicazione della disciplina nell'ipotesi di clienti riconducibili a determinate categorie di soggetti e di particolari tipologie di prodotti e servizi.

Le nuove disposizioni prevedono che la semplificazione dei obblighi di adeguata verifica consiste nella RIDUZIONE DELL'ESTENSIONE e della FREQUENZA degli adempimenti ordinari.

Le misure semplificate possono essere applicate soltanto in presenza di un BASSO RISCHIO di riciclaggio/terrorismo rilevato avendo riguardo ai fattori di basso rischio riportati nell'allegato 1 del Provvedimento; possono essere individuati fattori ulteriori di basso rischio, se adeguatamente motivati.

Le procedure di adeguata verifica semplificata vanno riportate nella Policy indicando le specifiche misure da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti e prodotti a basso rischio.

# ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

## MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA

Il Provvedimento ha stabilito le seguenti misure semplificate:

- modulazione dei tempi di esecuzione della attività di identificazione del cliente o del titolare effettivo (ed esempio, mediante l'immediata raccolta dei dati identificativi e il rinvio fino ad un massimo di 30 giorni per l'acquisizione della copia del documento);
- riduzione della quantità delle informazioni da raccogliere, prevedendo: a) che la verifica del titolare effettivo sub 2 sia effettuata acquisendo una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal cliente; b) che l'utilizzo di presunzioni nell'individuazione dello scopo e della natura del rapporto continuativo laddove il prodotto offerto sia destinato ad uno specifico utilizzo;
- riduzione della frequenza dell'aggiornamento dei dati raccolti per l'adeguata verifica; l'aggiornamento deve essere effettuato almeno OGNI 5 ANNI;
- riduzione della frequenza e della profondità delle analisi funzionali al monitoraggio del rapporto (ad esempio prevedendo che il controllo costante delle operazioni abbia ad oggetto soltanto quelle al di sopra di una certa soglia.

Occorre verificare il permanere dei presupposti per l'applicazione della procedura semplificata con modalità e frequenza stabilite secondo l'approccio sul rischio.

# OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

## PERIMETRO DI APPLICAZIONE VERIFICA RAFFORZATA

Si considerano sempre a rischio elevato:

- a) clienti residenti in paesi terzi ad alto rischio;
- b) i rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un intermediario bancario o finanziario corrispondente con sede in un paese terzo;
- c) i rapporti continuativi o le operazioni occasionali con clienti e relativi titolari effettivi che rivestono la qualifica di persone politicamente esposte;
- d) i clienti che compiono operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate (fattispecie aggiunta dal Provvedimento).

## FATTORI DI RISCHIO ELEVATO

L'allegato 2 del Provvedimento riporta i fattori di rischio elevato previsti dal Decreto (con esempi esplicativi) integrati dai fattori individuati dagli Orientamento delle autorità europee e da quelli introdotti dallo stesso Provvedimento: sono finalizzati ad agevolare i destinatari nell'applicazione delle misure rafforzate

Nella POLICY devo essere riportate le specifiche misure di adeguata verifica rafforzata che si intende adottare tra quelle indicate dal Provvedimento in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti ad alto rischio.

.

# OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

## MISURE RAFFORZATE

Si sostanziano nell'acquisizione di maggiori informazioni sul cliente e sull'eventuale titolare effettivo, in una più accurata valutazione della natura e dello scopo del rapporto, nell'intensificazione della frequenza delle verifiche e in una maggiore profondità delle analisi effettuate nell'ambito dell'attività di controllo costante del rapporto continuativo.

Possono consistere:

### **A. In una maggiore quantità di informazioni relative:**

- i) all'identità del cliente e/o del titolare effettivo o all'assetto proprietario e di controllo del cliente;
- ii) al rapporto continuativo, al fine di comprenderne appieno natura e scopo (numero, entità e frequenza delle operazioni attese, le ragioni per cui il cliente chiede un determinato prodotto o servizio, la destinazione dei fondi, la natura dell'attività svolta dal cliente/titolare effettivo).

### **B. In una maggior qualità delle informazioni. Rientrano in questo ambito:**

- i) la richiesta al cliente, al momento dell'apertura del rapporto continuativo, di effettuare un bonifico a valere su un conto allo stesso intestato presso una banca italiana, comunitaria o con sede in un paese terzo con obblighi antiriciclaggio equivalenti;
- ii) la verifica documentale dell'origine del patrimonio e dei fondi del cliente impiegati nel rapporto continuativo (facendo riferimento a bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti rilasciati dal datore di lavoro o da altri intermediari).

## **OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA**

- C. In una maggiore frequenza negli aggiornamenti delle informazioni acquisite tramite:**
- i) maggiore frequenza dei controlli sul rapporto continuativo per rilevare tempestivamente eventuali variazioni del profilo di rischio del cliente;
  - ii) controlli più frequenti o approfonditi sulle operazioni per rilevare tempestivamente eventuali elementi di sospetto di riciclaggio.
- D. Nella richiesta dell'autorizzazione di un alto dirigente per l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo**

### **MISURE RAFFORZATE PER LE PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE**

Il nuovo Provvedimento conferma le misure rafforzate già previste dal Provvedimento 3.4.2013.

E' previsto espressamente che nel caso di rapporti continuativi già aperti, occorre verificare l'eventuale ACQUISIZIONE o le successive variazioni dello status di PEP del cliente e del titolare effettivo del rapporto.

# **OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA**

## **OPERAZIONI CARATTERIZZATE DA IMPORTI INSOLITAMENTE ELEVATI O IN RELAZIONE ALLE QUALI SUSSISTONO DUBBI CIRCA LE FINALITA' CUI SONO IN CONCRETO PREORDINATE**

Devono essere adottate procedure di rilevazione e valutazione di operazioni e schemi operativi anomali. Rientrano in questo ambito:

- - operazioni di importo più elevato rispetto a quello atteso dal destinatario sulla base della propria conoscenza del cliente e della natura e scopo del rapporto continuativo;
- - schemi operativi anomali rispetto all'ordinaria attività del cliente o all'operatività tipica di clienti, prodotti o servizi analoghi;
- - operazioni particolarmente complesse rispetto ad analoghe operazioni associate a tipologie simili di clientela, prodotti o servizi.

Le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela adottate devono consentire di valutare la natura sospetta delle operazioni in questione e consistono almeno:

- - nell'adozione di misure adeguate per comprendere contesto e finalità di queste operazioni e determinarne la coerenza con il profilo economico del cliente, ad esempio acquisendo ulteriori informazioni sull'origine e la destinazione dei fondi e sull'attività dello stesso;
- - in un più frequente controllo costante del rapporto continuativo e delle ulteriori operazioni eseguite.

### OPERATIVITA' A DISTANZA

Si intende l'operatività svolta dal cliente senza la sua presenza fisica presso l'intermediario; nel caso di cliente diverso da persona fisica rileva la presenza dell'esecutore.

L'operatività a distanza non è più considerata quale fattispecie ad alto rischio.

In caso di operatività a distanza occorre :

- acquisire dati identificativi del cliente ed effettuare il riscontro su una copia – ottenuta tramite *fax*, posta, in formato elettronico o con modalità analoghe – di un valido documento di identità,
- provvedere un'ulteriore verifica dei dati acquisiti secondo le modalità ritenute più opportune, in relazione al profilo di rischio.

## ADEGUATA VERIFICA A DISTANZA

Il Provvedimento indica, a titolo esemplificativo, le seguenti MODALITA' DI VERIFICA :

- contatto telefonico su utenza fissa (*welcome call*);
- invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno;
- bonifico proveniente da un intermediario bancario con sede in Italia o in un paese comunitario;
- richiesta di invio di documentazione controfirmata;
- verifica su residenza, domicilio , tramite richieste di informazioni ai competenti uffici ovvero mediante incontri *in loco* effettuati mediante personale proprio o di terzi
- utilizzo di altri meccanismi di riscontro basati su affidabili soluzioni tecnologiche innovative (quali, ad esempio, quelle che prevedono forme di riconoscimento biometrico), purché assistite da robusti presidi di sicurezza



# ADEGUATA VERIFICA A DISTANZA

## IDENTIFICAZIONE TRAMITE STRUMENTI DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO

L'allegato 3 del Provvedimento definisce le condizioni per effettuare l'identificazione tramite strumento audio-visivi.

Occorre realizzare un sistema che garantisca, preliminarmente all'instaurazione della sessione audio/video, la cifratura del canale di comunicazione mediante l'adozione di meccanismi standard, applicativi e protocolli aggiornati alla versione più recente.

Occorre garantire l'utilizzo di applicativi orientati all'usabilità e all'accessibilità da parte del cliente.

E' previsto il rispetto di precise condizioni tra le quali:

- l'utilizzo di immagini video a colori che consentano una chiara visualizzazione del cliente
- qualità dell'audio, privo di distorsioni e disturbi;
- la sessione audio/video deve essere effettuata in ambienti privi di elementi di disturbo;
- la sessione deve essere interamente registrata e conservata.

L'operatore che effettua l'identificazione deve attenersi ad una precisa procedura che disciplina tutte le fasi della sessione (dal consenso alla videoregistrazione sino alla conferma del cliente di voler instaurare il rapporto).

# ADEGUATA VERIFICA A DISTANZA

## ADEGUATA VERIFICA TRAMITE TERZI

Il Decreto consente agli intermediari di avvalersi dell'adeguata verifica svolta da un altro intermediario, che attesti il corretto svolgimento della stessa (c.d. "adeguata verifica tramite terzi") anche quando quest'ultimo vi abbia provveduto a distanza.

Il Decreto non prevede più la possibilità che l'attestazione possa consistere in un bonifico.

Le disposizioni attuative previste dal Provvedimento sono state riviste in coerenza alle modifiche legislative .